

Art. 10a Uscita involontaria dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58^{esimo} anno d'età secondo l'art. 47a LPP

- 1** Una persona assicurata che esce dopo il 55^{esimo} compleanno dall'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, può richiedere la continuazione della propria copertura assicurativa. Deve notificarlo per iscritto alla Fondazione entro un mese dallo scioglimento del rapporto di lavoro. Se richiede il proseguimento dell'assicurazione, deve, contemporaneamente, decidere se desidera continuare ad accumulare ulteriori averi di vecchiaia tramite accrediti di vecchiaia o no. Tale decisione può essere adattata annualmente sempre al 1° gennaio. Un adattamento dev'essere notificato per iscritto dalla persona assicurata alla Fondazione entro il 30 novembre dell'anno precedente.
- 2** Durante il proseguimento dell'assicurazione, la prestazione di uscita permane nella Fondazione, continua a fruttare interessi ed eventualmente viene ulteriormente incrementata tramite accrediti di vecchiaia. Permane la copertura contro i rischi invalidità e decesso. Durante la continuazione dell'assicurazione, la persona assicurata è equiparata agli assicurati facenti parte, grazie ad un esistente rapporto di lavoro, di un medesimo collettivo, e possiede pari diritti.
- 3** Il salario annuo assicurato immediatamente prima del proseguimento dell'assicurazione costituisce la base per i contributi e le prestazioni durante la continuazione dell'assicurazione stessa. Su richiesta della persona assicurata può essere scelto, per l'intera previdenza o per la sola previdenza di vecchiaia, un salario annuo assicurato minore rispetto al salario annuo assicurato notificato immediatamente prima della continuazione dell'assicurazione. Un adattamento del salario annuo assicurato è possibile all'inizio del proseguimento dell'assicurazione e poi sempre al 1° gennaio di ogni anno. Un adattamento dev'essere notificato per iscritto dalla persona assicurata alla Fondazione entro il 30 novembre dell'anno precedente. Se la riduzione del salario annuo assicurato ammonta ad almeno il 20 per cento e la persona assicurata ha completato il 58^{esimo} anno d'età, la persona assicurata può chiedere il pensionamento parziale.
- 4** La persona assicurata deve versare alla Fondazione gli interi contributi regolamentari per l'amministrazione e i rischi (vale a dire la propria quota e quella del datore di lavoro). Se opta per un ulteriore accumulo degli averi di vecchiaia, deve versare anche gli interi contributi regolamentari di risparmio (quote del dipendente e del datore di lavoro). Qualora vi sia una scadenza di contributi di risanamento, la persona assicurata deve assumersi soltanto la quota del dipendente. L'incasso dei contributi avviene trimestralmente tramite la Fondazione direttamente presso la persona assicurata.
- 5** Al momento dell'entrata in una nuova istituzione di previdenza, la prestazione d'uscita viene versata a quest'ultima nella misura in cui può essere impiegata per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete. Qualora rimanga indietro almeno un terzo della prestazione d'uscita, il rapporto di previdenza continua e il salario annuo assicurato al momento della disdetta viene ridotto proporzionalmente alla prestazione d'uscita trasferita. Altrimenti è valido il cpv. 6.
- 6** La continuazione dell'assicurazione termina

 - a)** su richiesta della persona assicurata (alla fine del mese);
 - b)** al sorgere di un caso di previdenza;
 - c)** al momento dell'entrata in una nuova istituzione di previdenza, se oltre due terzi della prestazione d'uscita sono necessari per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete;
 - d)** in caso di mancato versamento del contributo alla fine del mese per il quale avviene l'ultimo versamento del contributo;
 - e)** al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare.

Dopo la conclusione della continuazione dell'assicurazione sono validi gli art. 33 e 34.
- 7** Qualora la continuazione dell'assicurazione fosse durata più di 2 anni, un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per il finanziamento di una proprietà abitativa non sono più possibili e le prestazioni di vecchiaia devono essere prelevate sotto forma di rendita.